

## Mobilità 2018/2019, niente punteggio per anni con aspettativa superiore ai 6 mesi



di Lucio Ficara *La Tecnica della scuola*, 14.3.2018



– Negli ultimi anni, soprattutto in coincidenza della mobilità nazionale delle fasi B e C introdotte dalla legge 107/2015, è fortemente aumentata la richiesta di aspettativa per interi anni scolastici. È utile sapere che i servizi di aspettativa concessi al docente dal dirigente scolastico per motivi familiari, se superiori ai 6 mesi non daranno punteggio per la mobilità.

### ***PERIODI DI ASPETTATIVA DEI DOCENTI CHE NON DANNO PUNTEGGIO PER LA MOBILITA'***

Nelle premesse alle note del contratto mobilità dell'11 aprile 2017, valido anche per l'anno scolastico 2018/2019, è specificato che qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia **il punteggio per i servizi di ruolo** di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, **a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni**. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. Utile sapere che invece i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal **Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151** (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, per cui in tali casi, anche se nell'anno scolastico non è stato prestato servizio per 180 giorni, il punteggio del servizio viene attribuito per intero.

### ***PUNTEGGIO NELLA MOBILITA' PER ANNO CON NOMINA GIURIDICA SENZA SERVIZIO***

Nella nota 4 del CCNI mobilità 2018/2019 è disposto che **l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio** è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d'ufficio che in quella a domanda. Se

invece l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d'ufficio.